

COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N. 28 del 26/09/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **duemiladodici**, addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **18.15**, nella **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Giordano Rossi** il Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale **Dr.Ssa Vizzi Carmela**

<input checked="" type="checkbox"/> ROSSI Giordano	<input checked="" type="checkbox"/> DAL ZOTTO Daniela
<input checked="" type="checkbox"/> BUSATO Dante	<input checked="" type="checkbox"/> DAL COLLO Mauro
<input checked="" type="checkbox"/> LORENZATO Chiara	<input checked="" type="checkbox"/> CAROLLO Antonio
<input checked="" type="checkbox"/> MARCHIONDO Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/> CASTELLI Ruggero
<input checked="" type="checkbox"/> BUSA Fiorenzo	<input checked="" type="checkbox"/> CORTELLETTI Luigi
<input checked="" type="checkbox"/> RICATTI Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/> DE RIZZO Diego
<input checked="" type="checkbox"/> MARTINI Stefano	

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Sono presenti gli Assessori Esterni :
CERI Antonella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Lorenzato che così relaziona

E' volontà di questa Amministrazione:

- mantenere inalterate l'aliquota ridotta stabilita dalla legge per l'abitazione principale e le pertinenze fissate nella misura dello 0,4 per cento:
 - considerare adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - aumentare l'aliquota di base nella misura dello 0,84 per cento per tutti gli altri immobili.
- Tale aumento di aliquota è necessario per coprire le spese correnti.

Si apre la discussione:

Castelli: Dichiaro di essere totalmente contrario al pagamento dell'IMU per la prima casa in quanto è un bene primario e l'acquisto comporta, generalmente, notevoli sacrifici nell'arco della vita. In questo tempo di grave crisi l'Amministrazione avrebbe dovuto, invece, intervenire in modi diversi, senza ricorrere ad aumentare le tasse ai cittadini; ad esempio, riducendo i contributi, destinati alle associazioni spiegandone magari alle stesse le motivazioni, oppure effettuando scelte politiche diverse da quelle programmate, (ad es. sede per la protezione civile che si poteva evitare).

Sindaco: Dichiaro che i contributi sono uguali quantitativamente a quelli previsti nel 2010. Nel bilancio di previsione sono stati stanziati solo i contributi ordinari. Le maggiori somme erogate lo scorso anno si riferiscono a un contributo straordinario per alcune manifestazioni rilevanti organizzate dalle stesse Associazioni (celebrazioni per l'unità d'Italia, per il centenario fogazzariano).

Fa presente la rilevanza sociale delle Associazioni che danno un apporto fondamentale al paese e che si adoperano anche realizzando lavori in sostituzione del Comune, evitando così un aggravio di esborso di denaro per l'Ente (ad esempio, per la sistemazione del capitello di Seghe, è stato dato un contributo per l'acquisto del materiale).

L'Amministrazione ha deciso quindi, di "tagliare" alcuni contributi previsti gli scorsi anni, ma ha dovuto aumentarne altri perchè tali Associazioni hanno valorizzato il patrimonio comunale e bisognava tenerne conto.

Concorda pienamente sul fatto che la prima casa non dovrebbe essere tassata in alcun modo, visti i sacrifici che vengono fatti per acquistarla, ma, le leggi bisogna applicarle anche se, qualche volta, non si condividono.

In ogni caso, considerati i benefici previsti per le detrazioni fino a 200 euro, e le ulteriori maggiori detrazioni dell'imposta previsti per gli anni 2012 e 2013, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e, ricordato che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, in aggiunta alle detrazioni di base pari a euro 200, in virtù di queste sopra citate disposizioni di legge, fa presente che verranno ad esserci

famiglie che, a conti fatti, non dovranno pagare l'IMU per la prima casa.

In ogni caso, rileva le rendite catastali sono del 25% più basse rispetto a tutti i Comuni vicini e, quindi, la tassazione è stata fatta in misura contenuta. L'Amministrazione ha anche proceduto a tagliare le spese programmate per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio, in seguito al pensionamento del dipendente Busato Dario e non assumendo e utilizzando, invece, lavoratori socialmente utili. Ha proceduto, poi, a estinguere alcuni mutui con la Cassa DD.PP. dell'importo di 223.000,00 euro, per ridurre l'indebitamento dell'Ente, come prevede la normativa vigente e questo è l'unico Comune del comprensorio che ha compiuto questo tipo di operazione.

Il Consigliere Carollo espone:

"Ci sono vari modi di intendere la cosiddetta "politica fiscale"

Uno fra questi è di decidere le spese e le opere da fare e poi tassare di conseguenza per pareggiare i conti: è condensato nella frase "prima spendi e poi tassi"

Un altro, invece, è quello di decidere le tasse e poi spendere di conseguenza, condensato nella frase "prima tassi e poi, se ne hai, spendi"

Noi preferiamo questo secondo modo.

Stasera dobbiamo discutere e deliberare su una tassa particolarmente odiosa e imposta da un Governo nazionale particolarmente arcigno nel raccogliere soldi.

Per la verità non saprei dire quale tassa non sia odiosa se non forse - ma non per tutti - quelle destinate alla salute ed alla educazione dei figli.

In ogni caso, anche in questa circostanza crediamo sia possibile applicare il principio del "prima tassi e poi, se ne hai, spendi" e crediamo anche possibile orientare la tassazione in modo da dare precisi indirizzi al futuro del paese.

Per questi motivi noi chiediamo:

- che l'IMU sulla cosiddetta prima casa o abitazione principale scenda di un punto all'anno dal 2013 fino all'azzeramento
- che già dal 2012 le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado siano tassate allo 0,46%
- che già dal 2012 gli immobili i cui proprietari sono contemporaneamente gestori - sullo stesso immobile - di negozi, botteghe, ristoranti, laboratori per arti e mestieri e farmacie siano tassati allo 0,46%."

Sindaco: Rileva che le suddette proposte illustrate dal consigliere Carollo, non sono state confrontate ne' discusse con l'ufficio ragioneria per verificare il gettito complessivo, e, pertanto, sono illegittime e non possono essere prese in considerazione. Potranno essere valutate dall'Amministrazione a partire dall'anno prossimo, in previsione cioè della stesura del bilancio 2013.

Castelli: Prende atto della buona volontà dell'Amministrazione che intende confrontarsi sulle iniziative proposte dal gruppo di minoranza in sede di stesura del prossimo bilancio e chiede che, per il prossimo anno, le spese siano verificate insieme al gruppo di minoranza, prima di programmarle.

Sindaco: Concorda sulla proposta.

E

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Lorenzato;

PREMESSO che:

- con l' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, contenente "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" cosiddetto decreto Salva Italia, è stata anticipata, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale , in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);
- il comma 6 dell'art. 13, nel fissare l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento prevede espressamente la facoltà del Comune, da esercitarsi, per competenza, mediante una deliberazione di Consiglio Comunale, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997 n. 446 (Potestà regolamentare generale dei Comuni), di modificare l'aliquota in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (aliquota massima 1,06 e minima 0,46%);
- il comma 7 dell'art. 13 fissa nello 0,4 per cento la misura dell'aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze; in tal caso il Comune può variare l'aliquota fino a 0,2 punti percentuali, in aumento o in diminuzione;
- il comma 8 stabilisce l'aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3/bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994 n. 133; in questo caso il Comune può ridurre la misura dell'aliquota fino allo 0,1 per cento;
- il Comune ha anche la facoltà di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D. P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES (imposta sul reddito delle società), ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO altresì il comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs n. 23 del 14.03.2011 che stabilisce: " Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis , del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";**

APPURATO che il Comune di Velo D'Astico risulta classificato, in tale elenco predisposto dall'ISTAT, come Comune Totalmente Montano e quindi rientra nella esenzione prevista dall'articolo sopra riportato;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.12 del 30.05.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che il Comune può intervenire nella misura delle aliquote, differenziandole anche nell'ambito della singola fattispecie impositiva, purchè nel rispetto assoluto sia del limite minimo che di quello massimo stabilito dalla legge;

CONSIDERATO che è nella volontà dell'Amministrazione Comunale;

- mantenere inalterata l'aliquota ridotta stabilita per legge per l'abitazione principale e le pertinenze fissata nella misura dello 0,4 per cento;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- aumentare l'aliquota di base nella misura dello 0,84 per cento per tutti gli altri immobili;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2012;

VISTO altresì l'articolo 13, comma 12-bis, del D. L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D. L. 02/03/2012 n. 16, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) entro il 30.09.2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs 267/2000 e

dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti che s'intende perseguire con il seguente provvedimento, il quale non solleva alcun rilievo;

VISTI:

- l'art. 13 del Capo II del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'art. 52 e 59 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n 448;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 9; astenuti 4 (Carollo, Castelli, Cortelletti, De Rizzo)

DELIBERA

1) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 :

a) ALIQUOTA DI BASE nella misura dello 0,84 per cento;

b) ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze nella misura dello 0,40 per cento.

2) di stabilire le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

3) di applicare l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per abitazione principale, all'unità immobiliare e alle relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e nei termini disposti dal comma 15 dell'art. 13 del D. L. 201/2011.

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giordano Rossi

SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ssa Vizzi Carmela

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
_____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
DR.SSA VIZZI CARMELA

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data _____, prot. n. _____.
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con
nota / delibera prot. n. _____ del _____.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data: _____, prot. n. _____.
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .

Il Segretario Comunale
DR.SSA VIZZI CARMELA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____ del _____.

è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3°,
del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li _____

Il Segretario Comunale
DR.SSA VIZZI CARMELA
